



**Comune di
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
ASSEGNAZIONE STALLI DI SOSTA
PERSONALIZZATI A SOGGETTI
DIVERSAMENTE ABILI**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento Comunale disciplina il rilascio di concessioni degli stalli di sosta personalizzati a servizio di soggetti diversamente abili, che abbiano la residenza nel Comune di Castiglione della Pescaia, o abbiano specifiche esigenze correlate all'attività lavorativa, svolta in modo continuativo, sul territorio comunale.

Art. 2

Fonti Normative

1. Le fonti normative di riferimento per riservare gli stalli di sosta a servizio di persone diversamente abili su area pubblica sono:

- Legge n. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: "Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili";
- Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992, articolo 28: - "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- D.P.R. n. 503 del 24 Luglio 1996, articoli 10 – 11 – 12: "Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico";
- D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7, comma 4 e 188: "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche";
- D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche.

Art. 3

Assegnazione a titolo gratuito di uno stallo di sosta personalizzato

1. Ai sensi dell'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, il Sindaco assegna con Ordinanza, a richiesta dell'interessato, uno stallo di sosta personalizzato presso il luogo di residenza, individuato da apposita segnaletica stradale indicante gli estremi dell'autorizzazione (numero del contrassegno identificativo europeo del disabile), a seguito di verifica dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Castiglione della Pescaia;
- b) titolarità del contrassegno europeo assegnato a persona diversamente abile, in corso di validità con durata di anni 5;
- c) titolarità di patente di guida in corso di validità e intestatario di autoveicolo o, in assenza, possono richiedere la riserva personale di sosta qualora un membro della propria famiglia coresidente, sia abilitato alla guida o abbia la disponibilità di un autoveicolo;

A seguito di verifica delle seguenti condizioni:

- I) che il richiedente sia stato dichiarato invalido civile con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/1980; L.508/1988);
- II) che il soggetto richiedente, titolare di contrassegno europeo per persone diversamente abili, non ricompreso nelle fattispecie previste dai commi precedenti del presente articolo, ma abbia la necessità di avere uno stallo di sosta personalizzato, in quanto titolare di indennità di accompagnamento e necessità di assistenza continua, di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988), condizioni di particolare gravità e/o rischio connesso agli spostamenti, (documentazione comprovante tali fattispecie, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale da allegare alla richiesta);
- III) che il soggetto richiedente non disponga a qualsiasi titolo di box o posto auto in autorimessa privata e/o condominiale, o posto auto privato accessibile;
- IV) che il soggetto richiedente abbia la disponibilità di un autoveicolo ai sensi del comma c) del presente articolo.

2. Tutte le condizioni di cui sopra devono essere presenti e documentate al momento della richiesta di concessione.

Art. 4 Obblighi

1. Il titolare della concessione dello stallo di sosta personalizzato ha l'obbligo di esporre il contrassegno, in modo ben visibile, per intero e in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo.

Lo stallo di sosta personalizzato può dirsi correttamente utilizzato solo in presenza del contrassegno esposto. E' vietato esporre il contrassegno se non risulti al diretto servizio della persona invalida. L'utilizzazione del contrassegno da parte di persone non aventi diritto comporta il ritiro del contrassegno e la revoca della concessione. Il contrassegno non può in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione delle sanzioni penali.

2. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare.

Art. 5 Iter procedurale

1. Le competenze in materia spettano al Settore Corpo di Polizia Municipale.

2. Il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) istanza indirizzata al Comune di Castiglione della Pescaia, nella quale il dichiarante dovrà precisare, oltre alle proprie generalità, di non possedere un luogo idoneo, né posto auto o la disponibilità di uno stallo di sosta in area privata;
- b) fotocopia del contrassegno invalidi con validità di anni 5;
- c) fotocopia del libretto di circolazione del veicolo di proprietà del richiedente o, in assenza, del richiedente la riserva personale di sosta qualora un membro della propria famiglia coresidente, sia abilitato alla guida o abbia la disponibilità di un autoveicolo;
- d) documentazione sanitaria attestante espressamente l'invalidità di cui al comma 5 dell'Art. 381 D.P.R. 495/1992 e successive integrazioni e modifiche, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

3. La mancanza anche di un solo documento sopra elencato, comporterà l'impossibilità di dare avvio al Procedimento Amministrativo.

Art. 6 Fase istruttoria

1. L'istruttoria della pratica è di competenza del Settore Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia, il quale procederà a:

- a) verificare la documentazione presentata;
- b) valutazione dei requisiti contenuti nella istanza, sulla base dei criteri disposti dal presente Regolamento Comunale;
- c) eventuale richiesta di documentazione integrativa rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale;
- d) verificare la fattibilità tecnica di realizzazione dello stallo di sosta personalizzato su area pubblica;
- e) qualora non sussistano le condizioni tecniche per la realizzazione dello stallo di sosta richiesto, in alternativa verrà valutato dall'Ufficio preposto, la realizzazione dello stesso, nelle immediate vicinanze dell'abitazione;
- f) predisposizione dell'Ordinanza e della relativa posa in opera della segnaletica stradale.

Art. 7 Criteri per il rilascio e oneri per la realizzazione

1. Nell'ambito del territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, sarà concesso un solo stallo di sosta personalizzato, al titolare del contrassegno invalidi europeo, che ne farà richiesta, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento Comunale.

2. I costi per la realizzazione e la manutenzione dello stallo di sosta a servizio della persona diversamente abile, saranno sostenuti dall'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia.

Art. 8

Modifica della concessione

1. In caso di variazione della residenza del concessionario dello stallo di sosta personalizzato, all'interno del Comune di Castiglione della Pescaia, dovrà essere presentata apposita istanza all'Ufficio preposto per il trasferimento dello stallo di sosta. L'Ufficio Polizia Municipale verificherà, a seguito di sopralluogo, la fattibilità del progetto. In caso positivo, l'ufficio predisporrà nuovo provvedimento, revocando contestualmente il precedente. L'istituzione dello stallo di sosta a servizio di persona diversamente abile, avverrà nelle immediate vicinanze della nuova abitazione del richiedente, provvedendo nei tempi tecnici, alla realizzazione della segnaletica stradale (comma 6° dell'art. 381 D.P.R. 495/1992).

2. In caso negativo, per sopraggiunte impossibilità, di qualsiasi natura, indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, ne sarà data comunicazione scritta agli interessati.

Art. 9

Decadenza dei requisiti

1. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, anche solo uno dei requisiti individuati all'art. 3, del presente Regolamento Comunale, il titolare dello stallo di sosta personalizzato, ha l'onere di darne comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di predisporre la procedura di trasformazione dello stallo personalizzato in stallo di sosta libero, sempre a servizio di persone diversamente abili, salvo diverse esigenze tecniche valutate dall'Ufficio preposto.

2. In caso di decesso del titolare dello stallo di sosta personalizzato, l'obbligo di restituzione del contrassegno e la tempestiva comunicazione scritta per la soppressione dello stallo riservato, è a carico dei familiari e/o degli eredi.

Art. 10

Revoca della Concessione

1. La Concessione dello stallo di sosta riservato e personalizzato, sarà revocata nei seguenti casi:

- a) decesso dell'intestatario del contrassegno di invalidità;
- b) trasferimento di residenza in altro comune del disabile;
- c) ricovero permanente dell'intestatario del contrassegno invalidi in struttura di lungo degenza o struttura assistenziale sociale o sociosanitaria di tipo residenziale;
- d) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento Comunale.

2. Nel caso in cui si verifichi uno o più casi sopra descritti, il titolare della concessione (o curatore/tutore o erede dello stesso) è obbligato ad inviare apposita comunicazione scritta. L'ufficio di Polizia Municipale provvederà alla revoca della Concessione dello stallo di sosta personalizzato.

3. L'iter di revoca della concessione dello stallo di sosta, potrà essere procedibile d'ufficio anche sulla base di segnalazioni scritte, concernenti i casi di cui sopra, dopo verifica istruttoria. In questo caso si invierà comunicazione di avvio del procedimento al titolare interessato (o curatore/tutore o erede dello stesso).

4. A seguito di revoca della concessione, trascorsi 30 giorni, l'Amministrazione Comunale, a proprie spese, procederà alla cancellazione dello stallo di sosta o, a rendere lo stallo di sosta per disabili non assegnato.

Art. 11

Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza della validità del contrassegno per persone diversamente abili, il titolare dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio Polizia Municipale, comunicando di essere già assegnatario di uno stallo di sosta personalizzato, specificandone il numero e l'anno di assegnazione.

Art. 12

Validità dello stallo personalizzato

1. La validità della concessione dello stallo personalizzato è legata alla scadenza del contrassegno di parcheggio per persone diversamente abili.
2. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, anche solo uno dei requisiti di cui all'art.1 del presente Regolamento, l'Ufficio preposto provvederà alla revoca dello stallo personalizzato.

Art. 13

Utilizzazione stalli personalizzati

1. Ai fini del controllo degli organi preposti, contrassegno europeo assegnato a persona diversamente abile, deve essere obbligatoriamente apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo.

Art. 14

Controlli

1. L'ufficio Polizia Municipale, potrà periodicamente e/o a campione procedere alla verifica delle istanze pervenute e dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento Comunale.
2. In caso di accertamento della perdita o della mancanza di uno dei requisiti da parte dei titolari di stallo personalizzato, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione all'interessato, provvederà alla revoca dello stallo assegnato.

Art. 15

Sanzioni

1. L'Utilizzo improprio del contrassegno europeo e degli stalli di sosta riservati ai disabili comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi degli art. 126 bis e 188 del vigente Codice della Strada, fatte salve eventuali conseguenze di carattere penale.
2. La vigilanza spetta al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia, alla Polizia Stradale della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, ai Corpi e servizi di Polizia Provinciale della Provincia di Grosseto, ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale, al Corpo di Polizia Penitenziaria in relazione ai compiti di istituto e a tutti gli altri soggetti previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992.285.

Art. 16

Fase transitoria e adeguamento

1. Le richieste inoltrate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora esperite, saranno considerate valide a tutti gli effetti.

Art. 17

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applicherà a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge.

Art. 18

Norma Finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.